



SCHEMA DI STATUTO

della Società Mista da individuare quale concessionaria della progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica derivanti da sfruttamento dell'energia solare sul territorio dei comuni di Collelongo e Villavallelonga denominata "VallelongaEnergia" s.r.l.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) Denominazione.

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 T.U.E.L., una società mista a responsabilità limitata, partecipata dal Comune di Collelongo e dal Comune di Villavallelonga, con denominazione "VallelongaEnergia" s.r.l. (d'ora in avanti, "Società").

Art. 2) Sede.

La Società ha sede legale in Collelongo, presso il Palazzo Municipale.

La Società ha facoltà, ove ciò risulti necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, di istituire altrove ed anche all'estero sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali o agenzie e rappresentanze e di sopprimere le stesse.

Art. 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal Libro soci.

Art. 4) Durata.

La durata della società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o fatta cessare anticipatamente con delibera di assemblea straordinaria.

TITOLO II

Oggetto sociale

Art. 5) Oggetto.



La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica derivante da sfruttamento dell'energia solare, nonché l'esecuzione di tutte le attività connesse.

La Società potrà, ai predetti fini, sia in Italia che all'estero:

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili, per il conseguimento dello scopo sociale, dal Consiglio di Amministrazione;
- b) attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre imprese, società o organizzazioni aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La Società è governata con criteri imprenditoriali ed ha scopo di lucro.

TITOLO III

Capitale sociale – Quote – Quote – Clausola di Prelazione – Clausola di Gradimento

Art. 6) Capitale sociale e quote.

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila,00).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che in sede di modifiche del capitale sociale.

Le deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale potranno essere assunte con il voto favorevole dei soci rappresentanti non meno del 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale esistente.

In caso di aumento di capitale dovrà in ogni caso essere garantita la partecipazione minima del 5%, senza necessità del relativo conferimento, di ciascun Comune socio.

Art. 7) Socio pubblico di minoranza e socio di maggioranza.



La titolarità di partecipazioni corrispondenti ad almeno il ...% (..... per cento) del capitale sociale è riservata, in parti uguali, ai Comuni di Collelongo e di Villavallelonga.

La partecipazione corrispondente al capitale sociale residuo è sottoscritta da un socio operativo industriale di maggioranza individuato a mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di legge vigenti.

Detta partecipazione è sottoposta al termine indicato nella procedura di evidenza pubblica di individuazione del socio privato; alla scadenza di detto termine si farà luogo a nuova procedura di gara per la individuazione del socio privato.

Art. 8) Divieto per cinque anni di circolazione delle quote sociali.

Fino allo scadere del quinto anno dalla data di costituzione della società non potranno essere compiuti atti di cessione delle quote di partecipazione societaria o di costituzione di diritti sulle stesse da parte di soci diversi dai soci Comune di Collelongo e Comune di Villavallelonga.

Art. 9) Clausola di prelazione

Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e fermo il vincolo della minima partecipazione pubblica di cui al primo comma del precedente art. 7, il socio privato che intenda compiere atti di trasferimento *inter vivos* della titolarità delle quote o dei diritti di opzione o atti di trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente dovranno inviare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, indirizzata al domicilio così come risultante dal relativo libro sociale, una comunicazione che indichi la percentuale di partecipazione e/o la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, il nome del cessionario, il prezzo offerto da quest'ultimo ed ogni altra pattuizione relativa, nonché i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.



Agli altri soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote o del diritto su di esse oggetto di trasferimento e/o costituzione, da esercitarsi, in proporzione alle quote dai medesimi possedute, come segue:

- entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione in oggetto, a pena di decadenza, i soci che intendano esercitare la prelazione all'acquisto dovranno comunicare al socio proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie determinazioni;
- nell'ulteriore successivo termine di quindici giorni il socio proponente comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la percentuale delle quote ed i diritti spettanti a ciascuno in base alle comunicazioni ricevute, ed il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale dovrà essere versato dal socio il prezzo, a pena di decadenza, per l'esercizio della prelazione.

Nell'ipotesi che nessuno dei soci abbia comunicato la propria decisione di esercitare il diritto di prelazione come sopra conferito, il socio alienante si riterrà libero di procedere all'atto o negozio così come indicato nella sua comunicazione inizialmente resa, con le limitazioni di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10) Clausola di gradimento.

Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e data la partecipazione pubblica di cui al primo comma del precedente art. 7, nonché il limite costituito dal diritto di prelazione degli altri soci come previsto dalle precedenti disposizioni di questo Statuto, le quote di partecipazione dei soci diversi dai soci Comune di Collelongo e Comune di Villavallelonga ed i diritti di opzione ad esse inerenti non potranno in ogni caso essere cedute a non soci né assoggettate a vincoli di sorta a beneficio di non soci se non con il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di



ricevimento, nella quale venga indicato l'acquirente e precisate le condizioni alle quali si intende procedere alla cessione o alla costituzione del vincolo.

Il Consiglio ha facoltà di indicare, entro il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, uno o più soggetti rispondenti ai requisiti appresso indicati, cui spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote o del diritto sulle stesse.

La mancata pronuncia del Consiglio in ordine al gradimento entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta sarà equivalente all'espresso assenso alla cessione delle quote o alla costituzione del vincolo su di esse.

Il gradimento, o il suo diniego, dovrà essere motivato da parte del Consiglio di Amministrazione con esclusivo riferimento al rispetto dei criteri ed alla verifica dei presupposti che qui di seguito si indicano:

- a) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo sia un imprenditore che possieda una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 5 del presente Statuto sociale;
- b) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo dichiari di prestare anticipata adesione ai patti parasociali a quel momento vigenti fra i soci;
- c) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo si obblighi a subentrare in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante o costituente il vincolo, previste dalla convenzione di affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia stipulata con i Comuni di Collelongo e di Villavallelonga.

Resta fermo in ogni caso il limite minimo di partecipazione pubblica stabilito dal precedente art. 7.

TITOLO IV

Organi

Art. 11) Organi della società.



Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Revisore.

TITOLO V

Assemblea

Art. 12) Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure anche oltre tale termine ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti qualora lo richiedano particolari esigenze segnalate dagli amministratori nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2428 cod.civ.

L'Assemblea è convocata di regola presso la sede sociale o anche altrove ove richiesto per obbiettive ragioni pertinenti al migliore perseguimento dell'interesse sociale, come tali specificate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità delle leggi e dello Statuto Sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima della data fissata per la convocazione o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di detta data, con lettera raccomandata, fax, o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso deve recare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta.

Anche se non convocata con le suddette formalità l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori in carica.



Art. 13) Intervento in assemblea.

All'Assemblea possono intervenire i soci che risultino come tali iscritti nel libro dei soci.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 14) Presidente dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dai soci intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea, determinare le modalità di votazione ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 15) Segretario e verbale.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scelto anche fra persone esterne alla società, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, o in sostituzione di quest'ultimo, da un Notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 16) Quorum di assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno la metà del capitale sociale.



Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai presenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

TITOLO VI

Consiglio di amministrazione

Art. 17) Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Per il primo triennio gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

La cessazione dell'ufficio degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto.

La non giustificata presenza per tre volte consecutive dei membri del Consiglio alle adunanze comporta l'automatica decadenza della carica e la loro sostituzione.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea, a tal fine convocata d'urgenza dagli stessi amministratori rimasti in carica.

Art. 18) Nomina degli amministratori.

La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo, spetta all'Assemblea che potrà sceglierli anche fra non Soci.

La nomina degli amministratori avviene con nomina diretta, quanto a n.1 da parte dei soci Comuni di Collelongo e Comune di Villavallelonga, quanto a n. 2 da parte del socio privato.

L'Amministratore nominato dai Comuni è indicato alternativamente da uno dei Comuni sentito l'altro.



Nel caso in cui un Consigliere di amministrazione decada per qualsivoglia motivo o comunque si renda necessaria la sua sostituzione, il sostituto verrà nominato da quello tra i soci che aveva nominato il consigliere uscente.

Il consigliere nominato dai soci Comuni di Collelongo e Comune di Villavallelonga dovrà essere nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Uno dei consiglieri nominati dal socio privato sarà individuato come Amministratore Delegato.

Art. 19) Poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo Statuto, sono riservate all'Assemblea.

Art. 20) Segretario.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21) Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 18, ha la rappresentanza legale della Società con firma libera, anche per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e degli atti dell'amministratore delegato.

Egli rappresenta la Società in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Nei limiti dei suoi poteri può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o decisione dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede



affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca altresì l'Assemblea, ne accerta la regolare costituzione e la presiede, ai sensi del precedente art. 14 del presente Statuto.

Art. 22) Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato ai sensi del precedente art. 18 di questo Statuto.

Art. 23) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta nella sede sociale della Società in Collelongo o in altro luogo, purché spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e, per i casi di urgenza, con telegramma, fax, email, da spedire almeno due giorni prima.

L'espletamento di tale formalità non è necessaria quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e del Revisore.

La convocazione ha luogo normalmente ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne facciano richiesta almeno due dei membri del Consiglio di amministrazione in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.

Art.24) Delega di poteri amministrativi.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, conferisce incarichi speciali a singoli Consiglieri e nomina un unico Amministratore Delegato (individuato come da precedente art. 18).



All'Amministratore Delegato possono essere delegate le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2381 cod.civ., con eccezione delle materie relative alla acquisizione di immobilizzazioni tecniche che implicino complessivamente, anche attraverso una pluralità di distinte operazioni in contesto unitario, un investimento di importo superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, acquisto di beni immobili, assunzioni e/o cessioni di interesse e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali e per garanzie di debiti di terzi.

Art. 25) Compenso degli amministratori.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche una speciale remunerazione.

Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Il membro nominato dai Comuni ha diritto solo al rimborso di cui al comma precedente.

TITOLO VII

Controllo contabile

Art. 26) Revisore contabile: compiti, poteri, documentazione dell'attività.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Revisore incaricato del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;



- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 cod.civ.

Il Revisore incaricato del controllo contabile può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma, cod.civ.

Art. 27) Conferimento e revoca dell'incarico.

L'incarico del controllo contabile è conferito al Revisore nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO IX

Bilancio e utili

Art. 28) Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite e degli altri documenti a norma e termine di legge da proporre, assieme alla relazione degli Amministratori,



all'approvazione dell'Assemblea che vi provvederà nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 29) Utili.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previa deduzione di una somma non inferiore alla ventesima parte di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale come per legge.

TITOLO X

Clausola di riscatto

Art. 30) Clausola di riscatto.

In ogni ipotesi di scioglimento, per decorrenza del termine o anticipata risoluzione o per ogni altra causa di scioglimento della convenzione di affidamento stipulata fra i Comuni di Collelongo e di Villavallelonga e la Società, avente ad oggetto l'affidamento alla Società della concessione di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica derivanti da energia solare, i soci Comune di Collelongo e Comune di Villavallelonga avranno diritto al riscatto coattivo della partecipazione di ogni altro socio, dietro pagamento di un prezzo pari al valore della partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto – senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo – al tempo del riscatto, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.

Il prezzo di riscatto è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del soggetto incaricato della revisione contabile, secondo i criteri di determinazione di cui al precedente comma.

Le quote riscattate dai soci Comune di Collelongo e Comune di Villavallelonga ai sensi del presente articolo sono ritrasferite ad un socio di maggioranza individuato a



mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO XI

Controversie

Art. 33) Clausola compromissoria.

Le controversie concernenti diritti disponibili che potranno sorgere fra i soci, fra la società ed i soci, o fra la società e gli amministratori ed i liquidatori, in relazione al presente Statuto saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

Il Collegio arbitrale funzionerà secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

TITOLO XII

Disciplina applicabile

Art. 34) Richiami.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.